

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 124**

a iniziativa dei Consiglieri Menghi, Biondi, Antonini, Bilò, Marinangeli, Marinelli,  
Cancellieri, Serfilippi, Rossi, Ausili, Ciccioli, Leonardi, Putzu, Baiocchi, Assenti,  
Borroni, Marcozzi, Latini, Pasqui

*presentata in data 29 giugno 2022*

-----

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 19 NOVEMBRE 2012,  
N. 33 (DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI APICOLTURA)

-----

**Art. 1**

*(Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 33/2012)*

1. L'articolo 1 della legge regionale 19 novembre 2012, n. 33 (Disposizioni regionali in materia di apicoltura) è sostituito dal seguente:

“Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. La Regione, nel riconoscere l'apicoltura quale attività fondamentale per la conservazione dell'ambiente, per la salvaguardia della biodiversità e per lo sviluppo delle produzioni agricole, ne disciplina l'esercizio, la tutela e la valorizzazione e promuove l'insediamento degli alveari, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura).

2. In particolare la Regione tutela l'ape italiana e le popolazioni autoctone del territorio regionale e promuove l'inserimento e il mantenimento di specie vegetali di interesse apistico, privilegiando quelle autoctone, e la diffusione delle varietà delle piante coltivate (cultivar) ad essenze nettariifere, compatibilmente con le vocazioni territoriali, nel rispetto della biodiversità vegetale e delle norme nazionali e comunitarie, nei programmi di rimboschimento, negli interventi per la difesa del suolo, di gestione delle aree protette, nelle azioni di sviluppo delle colture officinali, sementiere e del verde urbano.”.

**Art. 2**

*(Modifica all'articolo 2 della l.r. 33/2012)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 33/2012 è aggiunto il seguente:

“1 bis. La Regione, in collaborazione con Marche Agricoltura Pesca istituita dalla legge regionale 12 maggio 2022, n. 11 (Trasformazione dell'ASSAM nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca”) e con gli organismi associativi di cui all'articolo 3, promuove e valorizza i prodotti apistici originati nelle Marche anche mediante l'applicazione sui vasetti o contenitori messi in vendita, sia all'ingrosso sia al minuto, di apposito segno distintivo, nel rispetto di apposito disciplinare.”.

**Art. 3**

*(Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 33/2012)*

1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 33/2012 è inserito il seguente:

“Art. 2 bis. (Piano apistico regionale)

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione apistica regionale, approva il programma apistico regionale di durata triennale, in particolare prevedendo:

- a) il sostegno agli apicoltori professionali per gli investimenti relativi, tra l'altro, all'acquisto o al rinnovo di attrezzature, mezzi e laboratori;
- b) il sostegno per la sopravvivenza delle api in caso di condizioni climatiche avverse;
- c) il sostegno alla produzione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti dell'apicoltura;
- d) il miglioramento della filiera produttiva anche attraverso l'assistenza tecnica e sanitaria e le attività di formazione e divulgazione;
- e) la lotta e la prevenzione alle malattie delle api, il ripristino e la protezione del patrimonio apistico, il miglioramento della salubrità e della qualità dei prodotti;
- f) le azioni di supporto tecnico-scientifico finalizzate all'adozione di programmi di ricerca;
- g) l'adozione di strategie fitosanitarie sostenibili e di difesa integrata;
- h) l'apicoltura biologica;
- i) l'educazione alimentare con particolare attenzione alla formazione nelle scuole di ogni ordine e grado.”.

#### **Art. 4**

*(Modifica all'articolo 3 della l.r. 33/2012)*

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 33/2012 è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale individua come organismi maggiormente rappresentativi degli apicoltori regolarmente iscritti all'anagrafe apistica di cui all'articolo 5, gli organismi, costituiti su base provinciale o interprovinciale, che rappresentano la maggioranza degli apicoltori presenti nel relativo territorio.”.

#### **Art. 5**

*(Modifica all'articolo 4 della l.r. 33/2012)*

1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 33/2012 è sostituita dalla seguente:

“d) un apicoltore designato da ciascun organismo associativo, di cui all'articolo 3, che rappresenti almeno 150 iscritti proprietari di almeno il 10 per cento del totale degli alveari presenti nel territorio della Regione Marche;”.

#### **Art. 6**

*(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 33/2012)*

1. L'articolo 5 della l.r. 33/2012 è sostituito dal seguente:

“Art. 5 (Anagrafe apistica)

1. Ogni proprietario di alveari, nuclei, famiglie di api e allevatore di api regine, accedendo alla

Banca Dati Apistica Nazionale, direttamente o tramite uno degli organismi indicati all'articolo 3 appositamente delegato, è tenuto a dichiarare, entro venti giorni, l'inizio dell'attività di apicoltura e a richiedere l'assegnazione del codice identificativo, univoco su tutto il territorio nazionale, che sarà assegnato dal Servizio veterinario dell'Asur competente per territorio.

2. La denuncia di attività indicata al comma 1 deve contenere tutte le informazioni richieste dall'allegato del decreto del Ministero della salute 11 agosto 2014 (Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'Anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale").

3. Il Servizio veterinario competente per territorio controlla la congruenza e la veridicità delle informazioni trasmesse tramite verifiche documentali ed eventuali sopralluoghi effettuati nel rispetto dei criteri e delle modalità definite dalla vigente normativa nazionale.

4. I trasgressori all'obbligo di denuncia non beneficiano dei contributi e degli incentivi previsti per il settore apistico."

#### **Art. 7**

*(Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 33/2012)*

1. L'articolo 6 della l.r. 33/2012 è sostituito dal seguente:

"Art. 6 (Autoconsumo)

1. Al momento della registrazione dell'attività di apicoltura ai sensi del decreto del Ministero della salute 11 agosto 2014, l'apicoltore deve dichiarare se intende esercitare un'attività da autoconsumo con un massimo di dieci unità tra alveari, nuclei e sciami posseduti per ciascun nucleo familiare oppure se intende esercitare un'attività di tipo professionale.

2. Ai fini della definizione di apicoltore da autoconsumo si intende una produzione che non può essere destinata alla commercializzazione.

3. L'apicoltore che intende esercitare l'attività per autoconsumo deve produrre idonea dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

4. Sarà cura del Servizio veterinario competente per territorio eseguire le opportune verifiche."

**Art. 8**

*(Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 33/2012)*

1. L'articolo 7 della l.r. 33/2012 è sostituito dal seguente:

“Art. 7 (Gestione igienico-sanitaria del settore apistico)

1. L'attività di vigilanza, controllo e sorveglianza dello stato igienico-sanitario del settore apistico è affidata al Servizio veterinario competente per territorio, il quale può avvalersi, nell'esercizio delle proprie funzioni, della collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche “Togo Rosati”.

2. I soggetti indicati al comma 1, anche d'intesa con gli organismi associativi di cui all'articolo 3, promuovono, sostengono ed organizzano, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, iniziative volte:

- a) al miglioramento dei livelli igienico-sanitari degli allevamenti apistici e delle relative produzioni quali il miele e gli altri prodotti dell'alveare;
- b) alla qualificazione professionale degli apicoltori, anche attraverso progetti formativi.

3. Al fine di accertare la pericolosità in relazione al rischio di diffusione di patologie, gli apiari abbandonati, non identificati dal cartello identificativo o in evidente stato di incuria, sono soggetti ad ispezione da parte del Servizio veterinario competente per territorio, che a tal fine può avvalersi della collaborazione degli organismi associativi di cui all'articolo 3.

4. Il Servizio veterinario territorialmente competente dopo aver accertato la pericolosità di apiari in stato di abbandono quale fonte di propagazione di patologie ne propone la distruzione che, in caso di proprietario o detentore non identificati, avviene attraverso l'adozione di specifica ordinanza del Sindaco del Comune del luogo di rinvenimento.”.

**Art. 9**

*(Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 33/2012)*

1. L'articolo 8 della l.r. 33/2012 è sostituito dal seguente:

“Art. 8 (Uso di fitofarmaci)

1. Sulle colture arboree, arbustive ed erbacee destinate a ogni tipologia di produzione agricola, vivaistica e sementiera, sulle sementi, sulle piante consociate o infestanti che possono trovarsi dentro o ai bordi della coltura o sulle piante spontanee sono vietati trattamenti con prodotti fitosanitari nelle seguenti fasi fenologiche e condizioni:

- a) durante il periodo di fioritura delle piante della coltura, dall'apertura alla caduta degli organi fiorali;

- b) durante il periodo di fioritura, dall'apertura alla caduta degli organi fiorali, delle piante erbacee consociate o spontanee che si trovino dentro o ai bordi della coltura, salvo i casi in cui si sia precedentemente provveduto alla loro trinciatura o alla loro rimozione per eliminare la presenza di fioriture attrattive per api ed altri insetti pronubi;
- c) in presenza di secrezioni extraflorali di interesse mellifero.

2. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni agricole e la Commissione apistica regionale, individua le zone di rispetto intorno alle aree di rilevante interesse apistico e agroambientale, nelle quali è vietato effettuare trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario definendo anche tempi e ambito di applicazione del divieto.

3. Tutti gli episodi di mortalità, moria o di spopolamento degli alveari devono essere tempestivamente segnalati al Servizio veterinario competente per territorio, il quale collabora con l'Istituto Zooprofilattico e con Marche Agricoltura Pesca al fine di espletare tempestivamente i campionamenti, le relative indagini e tutti gli accertamenti opportuni e necessari finalizzati ad individuarne le cause ed i responsabili.

4. Con apposito regolamento la Giunta regionale disciplina la gestione e la profilassi delle patologie apistiche, della farmacosorveglianza e dell'applicazione del pacchetto igiene e tracciabilità della filiera produttiva nonché le procedure sulle segnalazioni e sulla gestione degli episodi di mortalità, moria o spopolamento degli alveari connesse all'utilizzo di prodotti fitosanitari.”.

#### **Art. 10**

*(Inserimento dell'articolo 8 bis nella l.r. 33/2012)*

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 33/2012 è inserito il seguente:

“Art. 8 bis (Tutela dell'Apis mellifera sottospecie ligustica)

1. Al fine di ridurre i fenomeni di erosione genetica derivanti dall'ibridazione, la Giunta regionale, di concerto con la Commissione apistica regionale, tutela l'Apis mellifera ligustica, diffusa nel territorio regionale, con disposizioni volte ad assicurare la conservazione di questa sottospecie e finalizzate al miglioramento genetico ed alla successiva diffusione del materiale selezionato. Sull'intero territorio regionale è fatto divieto di selezionare e riprodurre a fini commerciali api regine appartenenti a sottospecie diverse dall'Apis mellifera ligustica.”.

**Art. 11**

*(Modifica all'articolo 9 della l.r. 33/2012)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 33/2012 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Sono fatti salvi i diritti acquisiti degli apicoltori che impostano abitualmente l'attività produttiva con postazioni nomadi o stanziali.”.

**Art. 12**

*(Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 33/2012)*

1. L'articolo 10 della l.r. 33/2012 è sostituito dal seguente:

“Art. 10 (Disciplina del nomadismo)

1. Per nomadismo si intende la conduzione dell'allevamento apistico basata sull'utilizzazione di differenti zone nettarifere mediante uno o più spostamenti annuali degli apiari.

2. Chiunque intenda praticare il nomadismo è tenuto al rispetto del decreto a firma dei direttori generali dei Ministeri della sanità e delle politiche agricole del 22 novembre 2017.

3. La Giunta regionale, con il regolamento indicato al comma 4 dell'articolo 8, disciplina, sentita la Commissione apistica regionale, le modalità con cui possono essere movimentati nel territorio regionale gli apiari per l'attività di nomadismo.”.

**Art. 13**

*(Inserimento dell'articolo 10 bis nella l.r. 33/2012)*

1. Dopo l'articolo 10 della l.r. 33/2012 è inserito il seguente:

“Art. 10 bis (Programma assicurativo)

1. La Giunta regionale favorisce la costituzione di un tavolo tra associazioni di categoria, consorzi apistici e consorzi di difesa riconosciuti nelle Marche ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38) al fine di concorrere e sostenere alla definizione di un programma assicurativo riguardante la copertura dei rischi connessi con l'attività apistica.

2. Il programma assicurativo può avere ad oggetto, tra l'altro, i danni provocati da epizootie, avversità atmosferiche, infestazioni parassitarie nonché quelli derivanti da emergenze climatiche ed ambientali.”.

**Art. 14**

*(Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 33/2012)*

1. L'articolo 11 della l.r. 33/2012 è sostituito dal seguente:

“Art. 11 (Sanzioni)

1. L'omissione dell'obbligo di denuncia di cui al comma 1 dell'articolo 5 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 500,00 euro.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al punto 6.2 dell'allegato al decreto del Ministero della salute 11 agosto 2014 riguardanti il cartello identificativo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 500,00 euro.

3. L'inosservanza della disposizione di cui all'articolo 6 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 3.000,00 euro.

4. L'inosservanza dei divieti e delle prescrizioni di cui all'articolo 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 3.000,00 euro.

5. L'inosservanza delle distanze degli apiari di cui all'articolo 9 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 500,00 euro.

6. L'inosservanza del comma 2 dell'articolo 10 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro e con rimozione immediata dell'apiario.

7. Per le violazioni di cui ai commi 1 e 2, qualora si tratti del primo accertamento presso il proprietario o detentore di alveari, l'autorità che effettua il controllo prescrive al proprietario o al detentore, nel verbale, gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni per provvedere.

8. Per le violazioni alle disposizioni di questa legge non altrimenti sanzionate si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 500,00 euro.”.

**Art. 15**

*(Modifica all'articolo 12 della l.r. 33/2012)*

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 33/2012 è sostituito dal seguente:

“1. Ferma restando la competenza dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti, le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni di questa legge sono esercitate dall'ASUR con i rispettivi servizi di competenza.”.

**Art. 16***(Disposizioni di attuazione)*

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge:

- a) gli apicoltori da autoconsumo trasmettono la dichiarazione prevista dall'articolo 6 della l.r. 33/2012, come sostituito dall'articolo 7;
- b) la Giunta regionale approva il programma indicato all'articolo 2 bis della l.r. 33/2012, come inserito dall'articolo 3, e il regolamento indicato al comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 33/2012, come sostituito dall'articolo 9.

**Art. 17***(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari diretti a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.